

**REPUBBLICA ITALIANA**

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE**

**ALIMENTARI E FORESTALI**

**CONVENZIONE**

**Per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 30, comma 2 lett. c), d), ed f) del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164. Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia per l'anno 2016**

**TRA**

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (codice fiscale 97099470581), di seguito denominato “Ministero”, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 20 – CAP 00187, rappresentato nel presente atto dal Dr. Francesco Saverio Abate, in qualità di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, nato il 23 giugno 1957 a Roma domiciliato, in ragione della carica e agli effetti del presente atto, presso la sede del Ministero in Roma;

**E**

l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, (C.F. 12020391004), di seguito denominato “ICE”, con sede legale in Roma, Via Liszt n. 21, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Piergiorgio Borgogelli, nato il 5 dicembre 1959 a Urbino (PU) domiciliato, in ragione della carica e agli effetti del presente atto, presso la sede dell'ICE in

Roma;

**PREMESSO CHE**

✓ l'articolo 30, ed in particolare i commi 1 e 2 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164, recante *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*, prevedono, tra l'altro, l'adozione di un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia ed individua le azioni da realizzare;

✓ il comma 3 dell'art. 30, del citato Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, affida l'attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia all'ICE;

✓ l'art. 1, commi 202 e 203 della Legge del 23 dicembre 2014 n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per la realizzazione delle azioni di cui al sopracitato art. 30, comma 2, lettere c), d), e) ed f) del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133;

✓ il Decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 14 marzo 2015, ha adottato

il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia;

✓ il Decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2016, ha destinato i fondi 2016 alle diverse azioni previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia;

✓ il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, concernente "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*", convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha ridotto in misura pari ad 1.000.000,00 di euro le risorse stanziare sul capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016;

✓ a seguito del decreto-legge sopracitato è stato predisposto il Decreto interministeriale che prevede il riparto delle risorse per la realizzazione delle azioni c), d) ed f) di cui all'art. 30 comma 2 del Piano, per un importo pari a 5.000.000,00 di euro;

✓ l'iter del sopracitato Decreto è in corso di perfezionamento;

✓ il Ministero, con nota protocollo n. 87210 del 23 novembre 2016, ha chiesto ad ICE la predisposizione di un progetto esecutivo riguardante le attività da compiere nell'ambito delle azioni previste dall'art. 3, comma 1, lettere c), d), ed f) del Decreto interministeriale sopracitato (All. 1);

✓ l'ICE, con nota protocollo n. 1052 del 14 dicembre 2016 acquisita agli atti del Ministero con il protocollo n. 93393 del 14 dicembre 2016, ha trasmesso il progetto esecutivo con le attività da realizzarsi nell'ambito delle

azioni previste dall'art. 3, comma 1, lettere c), d), ed f) del Decreto interministeriale sopracitato;

✓ la riduzione delle risorse stanziare, per l'anno 2016, intervenuta a seguito del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, ha comportato, rispetto a quanto precedentemente indicato con nota protocollo n. 87210 del 23 novembre 2016, una diminuzione delle risorse destinate alle attività relative alla lett. d);

✓ si ritiene necessario modificare il progetto esecutivo inoltrato con nota protocollo n. 1052 del 14 dicembre 2016 eliminando le attività di cui alla lett. d) da realizzarsi in Giappone per un importo di 1.050.000,00 ed il relativo cronoprogramma nonché rimodulare il piano finanziario generale (All. 2);

✓ il Decreto dirigenziale 21 dicembre 2016, n. 95555, ha definito le spese ammissibili, le modalità di concessione delle varianti, il monitoraggio, la rendicontazione, la verifica ed il controllo di cui all'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale citato (All. 3);

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

#### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il Ministero conferisce ad ICE, che accetta con le modalità e le condizioni previste dal presente atto, l'incarico di realizzare le azioni previste al successivo art. 2.

2. Il Ministero si impegna a finanziare la realizzazione delle azioni previste al successivo art. 2 per un importo complessivo di euro 5.000.000,00 (euro

cinquemilioni/00).

### **Articolo 2 - Piano delle azioni**

1. Le azioni previste dall'art. 3, comma 1, lett. c), d), ed f) del interministeriale (di seguito "Decreto"), il cui iter è in corso di perfezionamento, si articolano nelle seguenti attività:

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti, con dotazione finanziaria pari ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00);

d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione, con dotazione finanziaria pari ad euro 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00);

e) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding, con dotazione finanziaria pari ad euro 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00).

2. Il dettaglio delle attività sopra menzionate ed il corrispondente piano finanziario è contenuto nell'allegato 2.

### **Articolo 3 - Termini di validità e durata**

1. La presente Convenzione è vincolante ed operante per le Parti all'avvenuta approvazione e registrazione da parte degli organi di controllo, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità di Stato.

2. Ai fini della realizzazione delle attività, la presente Convenzione, che

potrà essere modificata o integrata, d'intesa tra le parti, con atto scritto, ha durata sino al 30 giugno 2018, salvo proroghe concordate per iscritto dalle parti.

#### **Articolo 4 – Gestione**

1. Nello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, l'ICE metterà in particolare evidenza il ruolo svolto dal Ministero, quale finanziatore del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia (di seguito "Piano"), con particolare riferimento alle azioni di comunicazione.

2. L'articolazione di ciascuna attività, nonché la ripartizione dei costi, potranno subire modifiche, all'interno della stessa azione, su richiesta del Ministero o su proposta di ICE, previa approvazione da parte del Ministero, fermo restando l'ammontare complessivo dei costi e quanto previsto al successivo articolo 5.

3. Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere ad ICE eventuali variazioni o modifiche da apportare al progetto esecutivo, nonché l'eliminazione di singole attività, fatti salvi i diritti dei terzi ed il pagamento delle spese già sostenute.

4. L'ICE comunica al Ministero i contratti stipulati con i terzi a cui affida l'esecuzione di un'attività.

5. I materiali informativi realizzati per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2 devono essere trasmessi al Ministero per la necessaria approvazione.

#### **Articolo 5 - Finanziamento**

1. Il Ministero si impegna a corrispondere all'ICE l'importo totale di €

5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), con le modalità di seguito indicate:

- un acconto pari al 50% dell'importo totale di euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), previa presentazione di apposita istanza da parte dell'ICE;
- ulteriori anticipazioni pari all'80% dell'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dall'ICE, previo positivo esito della verifica tecnico-contabile e delle attività realizzate. L'ICE potrà richiedere fino ad un massimo di due anticipazioni che saranno erogate al netto del 10% dell'importo totale del finanziamento;
- il saldo del 10%, previo positivo esito della verifica tecnico-contabile delle spese rendicontate e delle attività realizzate.

2. L'erogazione dei pagamenti è condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016.

3. Gli importi saranno accreditati sul conto di Tesoreria centrale n. 25049 intestato all'ICE.

4. La rendicontazione finale delle spese sostenute deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di scadenza della presente Convenzione.

#### **Articolo 6 – Varianti**

1. Nella realizzazione del progetto esecutivo, l'ICE può apportare, all'interno della stessa azione di cui all'articolo 3 del Decreto, variazioni compensative tra gli importi delle voci di spesa previste dai piani finanziari relativi ai Paesi target.

2. Le variazioni compensative inferiori al 10% sono comunicate al Ministero, che si riserva di approvarle concedendo il relativo nulla osta.

3. Eventuali variazioni superiori al 10%, devono essere approvate con

provvedimento dal Ministero.

4. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa. Tale compensazione deve risultare da un quadro di raffronto tra il piano finanziario del progetto esecutivo approvato e la variante richiesta.

5. La richiesta di variante, di cui ai precedenti commi 2 e 3, deve essere motivata e pervenire prima dell'effettuazione della stessa.

6. Non sono ammesse variazioni per le voci relative alle “*spese generali*”.

7. Non saranno riconosciute le spese relative alle variazioni non comunicate né approvate.

8. Deve essere altresì comunicata preventivamente al Ministero qualsiasi modifica delle iniziative, delle attività approvate e dei soggetti coinvolti.

#### **Articolo 7 - Monitoraggio**

1. L'ICE assicura al Ministero un'informativa tempestiva e costante in merito allo stato di avanzamento del progetto, comunicando le eventuali criticità.

2. Il Ministero effettua il controllo sullo stato di avanzamento del progetto esecutivo approvato, anche attraverso richieste e visite in loco da parte di commissioni a tal fine nominate.

3. Tutte le comunicazioni previste nella presente Convenzione devono pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli, Via XX Settembre n. 20 - CAP 00187 - Roma, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [sag4@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:sag4@pec.politicheagricole.gov.it).

4. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio PQAI IV -

Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

#### **Articolo 8 – Sospensione e recesso**

1. Il Ministero, in qualsiasi momento e per comprovati motivi di interesse generale e contingente, può sospendere l'efficacia della presente Convenzione, riconoscendo all'ICE le somme dovute per le attività realizzate, con esclusione di ogni ulteriore somma a titolo di risarcimento e/o indennizzo.

2. Qualora l'ICE adempia in ritardo o in modo non conforme alle disposizioni previste nel presente atto, ovvero non adempia alla realizzazione delle attività previste, il Ministero, previa diffida ad adempiere, può recedere dalla presente Convenzione, fermo restando l'obbligo di pagare le attività effettivamente svolte dall'ICE.

3. Nel caso in cui il Ministero non provveda, senza giustificato motivo, all'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente articolo 5 l'ICE, previa diffida ad adempiere, può sospendere l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione. In ogni caso il Ministero è tenuto al pagamento di tutte le attività già realizzate.

#### **Articolo 9 - Risoluzione**

1. La presente Convenzione può risolversi anticipatamente nei seguenti casi:  
a) per accordo liberamente preso dalle Parti, che stabiliranno anche la definizione dell'aspetto finanziario di cui all'art. 5 del presente atto, tenuto conto delle attività effettivamente svolte;

b) per inadempimento di una delle Parti rispetto ai vincoli previsti nel presente atto. In tal caso, previa costituzione in mora della parte inadempiente, da inviarsi tramite Raccomandata A.R., il presente atto si risolve automaticamente, fermo restando l'obbligo di risarcire il danno;

c) per comprovate cause di forza maggiore. In tal caso il versamento delle somme dovute per le attività realizzate di cui all'art. 5 potrà venir meno o essere ridotto in misura direttamente proporzionale alle attività che non sono state eseguite.

#### **Articolo 10 – Responsabilità**

1. L'ICE è responsabile di qualunque danno che, in conseguenza delle attività svolte, venga arrecato a persone e/o cose, ad altri Enti pubblici o privati, nonché di danni conseguenti a fatti non a conoscenza del Ministero, restando quest'ultimo esonerato ed indenne da qualsiasi azione per danni, molestie ed altro.

#### **Articolo 11 – Obblighi di riservatezza**

1. I risultati realizzati nell'ambito della presente Convenzione saranno di proprietà del Ministero e dell'ICE che possono utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

2. I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i risultati conseguiti, nonché quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le parti.

3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o, in casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente convenzione.

### **Articolo 12 – Tutela della privacy**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

2. I responsabili del trattamento dei dati personali sono per il Ministero il Dirigente dell'Ufficio PQAI IV e per l'ICE il Direttore Generale.

### **Articolo 13 - Foro competente**

1. Per le eventuali controversie di qualsiasi natura ed oggetto che dovessero insorgere tra il Ministero e l'ICE in merito all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a compiere ogni tentativo di bonario componimento. Nel caso di mancata risoluzione delle controversie sarà competente il Foro di Roma.

### **Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'ICE, nel caso di affidamento di attività a soggetti non sottoposti alla vigilanza del Ministero, si impegna a porre in essere opportune procedure di selezione per l'individuazione dei beneficiari. I contratti stipulati devono contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In osservanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", l'ICE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a dare immediata comunicazione al Ministero ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Articolo 15 – Registrazione**

1. La presente Convenzione, redatta in originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

2. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente Convenzione sono a carico della parte richiedente.

3. La presente Convenzione, in base alla normativa vigente, non è soggetta ad IVA.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

Il Direttore Generale

Francesco Saverio Abate

Per l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internaionalizzazione delle imprese italiane

Il Direttore Generale

Piergiorgio Borgogelli

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

**Elenco allegati**

**All. 1** nota protocollo n. 87210 del 23/11/2016

**All. 2** Progetto esecutivo modificato

**All. 3** Decreto dirigenziale 21 dicembre 2016, n. 95555